



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## APPUNTO

In relazione alle prossime festività pasquali ed alle festività infrasettimanali previste per il periodo dal 20 aprile ed il 4 maggio p.v., sono state avanzate molteplici richieste circa la possibilità di consentire la prosecuzione del corso presso i Comandi Provinciali di residenza, ovvero di sospendere lo stesso.

Al riguardo si informa che, in considerazione dei programmi didattici previsti e dell'elevato numero di Reparti presenti, ciascuno dei quali sta seguendo uno specifico percorso formativo al completamento del quale ciascun Allievo potrà contestualmente sostenere l'esame finale, non è possibile inviare i corsisti presso i Comandi di appartenenza, né è possibile sospendere il corso nel predetto periodo, in quanto le materie previste non possono essere recuperate in altra data.

Tuttavia, al fine di venire incontro a particolari ed inderogabili esigenze del personale, si potrà fruire del congedo ordinario, su espressa richiesta, dal 22 al 24 aprile p.v., fermo restando il limite massimo di assenze individuali previsto dal Regolamento e fissato in 30 giorni.

Invece, dal 28 al 30 aprile non sarà possibile accordare tali autorizzazioni, in quanto per il 30 aprile è già prevista una prova di esame in itinere per tutto il personale.

Viceversa, per il giorno 2 maggio, compreso tra una giornata festiva e una prefestiva non lavorativa, sarà possibile per gli Allievi essere assenti, in virtù della concessione di un permesso orario da recuperare durante il corso.